
REGOLAMENTO COMUNALE PER I PASSI CARRABILI
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 19 DEL 25/06/2002

ART. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico di "PASSO CARRABILE".

ART. 2

DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

1. Per PASSO CARRABILE s'intende l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.

ART. 3

TIPOLOGIA DEI PASSI CARRABILI

1. I passi carrabili, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI" ed "ACCESSI CARRABILI".
2. Sono da considerarsi PASSI CARRABILI quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovverosia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione e lo stazionamento di uno o più veicoli nella proprietà privata.

Quindi nella categoria dei PASSI CARRABILI sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli costituiti :

1. dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
 2. dal semplice smusso del marciapiede;
 3. dalla copertura di un fosso con ponticello;
 4. da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
 5. da una modifica del piano stradale;
 6. da un manufatto che occupa l'area pubblica;
 7. dall'interruzione del marciapiede;
 8. dall'interruzione di un'aiuola.
-
1. Sono da considerarsi ACCESSI CARRABILI quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

Quindi nella categoria degli ACCESSI CARRABILI sono da ricomprendere quelli:

1. costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
2. che si aprono direttamente su suolo pubblico;
3. arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
4. aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE ALL'ESPOSIZIONE

1. La costruzione di nuovi passi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti deve essere autorizzata dal comune.
2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie e denunce di inizio attività (D.I.A.).
3. I passi carrabili di cui all'art.3 devono essere individuati con apposito segnale indicante la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali in corrispondenza del quale vige il divieto di sosta.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché alle norme in deroga di cui al successivo art. 6.

ART. 5

ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI GIA' ESISTENTI

1. I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo carrabile, così come delineati nel precedente art.3 e non ancora denunciati o autorizzati devono procedere alla regolarizzazione, previa apposita domanda (in marca da bollo del valore vigente) indicante il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione, l'apertura dell'accesso espressa in metri lineari o in metri quadrati (se trattasi di griglia o altro), se vi è la presenza di marciapiede o manufatto oppure se l'accesso è a raso o a filo manto stradale. Tali soggetti saranno iscritti a ruolo previo sopralluogo e provvedimento reso a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale, per le rispettive competenze.
2. I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (01/01/1993) devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.
3. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento.

ART. 6

NORME IN DEROGA

1. E' consentito il permanere del passo carrabile nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina, purchè sia dimostrata la visibilità sia in entrata sia in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada.

ART. 7

MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In conformità a quanto stabilito dalla Risoluzione, dell'Agenzia delle Entrate, n. 156/E del 27/05/2002 per ottenere il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà presentare domanda in carta da bollo al competente ufficio comunale (Polizia Municipale).

ART. 8

FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento è personale e deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico – amministrativo.
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Tale revoca dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata.

ART. 9

TOSAP, CANONE O ALTRI ONERI

1. I passi carrabili, così come identificati dall'articolo 3 comma 2, sono assoggettati al pagamento della relativa tassa TOSAP in conformità al vigente regolamento comunale TOSAP o canone o quant'altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia.
2. Gli accessi a raso, pur essendo soggetti all'obbligo di esposizione del cartello di cui all'art.4 co.3, non sono soggetti all'applicazione del tributo o di altro canone concessori ma solo al pagamento delle spese relative al rilascio dell'apposito cartello e l'eventuale messa in opera. L'Amministrazione comunale tuttavia, su espressa richiesta degli interessati e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può concedere l'area di rispetto antistante il passo carrabile, con conseguente apposizione del cartello identificativo. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può, comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Tosap o Canone concessori.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.8 co.1 e della concessione di cui all'art.9 co.2, con conseguente rilascio del cartello identificativo comporterà l'automatica iscrizione al ruolo del passo/accesso carrabile ai fini tributari.
4. La riscossione della tassa ed il relativo contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme per l'accertamento e riscossione dei tributi locali.

ART. 10

RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato da apposito cartello segnaletico previsto dalla vigente normativa.
2. Il cartello segnaletico in questione è fornito dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale) al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma necessaria al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per il suo acquisto e l'eventuale messa in opera.
3. Qualora il passo carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada provinciale, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni previste dall'art.8 co.1 e dall'art.9 co.2, ai sensi dell'art.26 co.3 D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (Provincia), qualora la strada in oggetto attraversi il centro abitato. Al di fuori di questa ipotesi il rilascio in oggetto è di competenza dell'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni.
4. Nella ipotesi descritta al co.3, il pagamento della TOSAP, se dovuto, va effettuato a favore della Provincia.

5. Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile, possibilmente su di una struttura muraria, in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di cm. 60 da terra. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato dei comma precedenti, dovranno essere rimossi. Il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

ART. 11

DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL PASSO

1. Nel caso si determinino condizioni oggettive di traffico che non consentano un reale godimento del diritto di passo, esso sarà garantito in applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Le modalità di attuazione saranno decise dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale), per i diversi casi, utilizzando apposita segnaletica verticale e/o orizzontale o, quando possibile, prescrivendo modifiche del passo carrabile in oggetto.

ART. 12

PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile sarà necessaria l'esposizione di un unico cartello segnaletico. Le relative spese e imposizioni tributarie verranno ripartite tra i diversi proprietari e graveranno in proporzione al numero delle proprietà.

ART. 13

AFFRANCAZIONE

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. L'affrancazione è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile. L'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione di quanto dovuto per detto anno.

ART. 14

RINUNCIA AL PASSO

1. Nel caso in cui si intenda disdire un passo carrabile già esistente gli interessati dovranno presentare al competente ufficio comunale (Polizia Municipale), o alla Provincia una rinuncia scritta.
2. In caso di rinuncia a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso nonché la rimessa in pristino dell'assetto stradale.
3. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. Rimane comunque a suo carico il pagamento di quanto indicato al co.2.

ART. 15

SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico (Polizia Municipale).

ART. 16

SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.
-

